



COMUNE DI
Vigarano Mainarda
PROVINCIA DI FERRARA

PIANO della RICOSTRUZIONE
Legge Regionale n.16/2012

**NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE**

Versione modificata
dal recepimento delle specificazioni dell' "Intesa Unica"

Elaborato: PdR_ NTA
Adozione: Delibera C.C. n. del

Comune di Vigarano Mainarda

Sindaco
Dott.ssa Barbara Paron

Data: luglio 2015

Capo Ufficio tecnico
Arch. Elena Melloni

Gruppo di lavoro:
- Arch. Giovanni Avosani
- Arch. Gianluca Cattoli
- Arch. Andrea Chiarelli
- Arch. Michele Ronconi
- Arch. Severino Rossetto

Timbri e firme

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI..... 3

Art. 1.1 - Oggetto e finalità del Piano della Ricostruzione	3
Art. 1.2 - Elaborati costitutivi il Piano della Ricostruzione	3
Art. 1.3 - Validità ed efficacia; abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni	5
Art. 1.4 - Misure di salvaguardia e disposizioni transitorie	5
Art. 1.5 - Permesso di costruire in deroga	6
Art. 1.6 - Riferimenti a disposizioni sovraordinate	6
Art. 1.7 - Definizioni	6

TITOLO 2 – EDIFICI CENSITI E TUTELATI IN TERRITORIO RURALE..... 7

Art. 2.1 - Campo di applicazione	7
Art. 2.2 - Classificazione di fabbricati singoli ed insediamenti tutelati	7
Art. 2.3 - Destinazioni d'uso ammesse	8
Art. 2.4 - Tipi di intervento	9
Art. 2.5 - Soggetti attuatori	10
Art. 2.6 - Definizioni ed indicazioni per gli interventi su fabbricati singoli o facenti parte di insediamenti tutelati	10
Art. 2.7 - Criteri generali per gli interventi su fabbricati singoli e insediamenti tutelati	13
Art. 2.8 - Ottenimento del titolo abilitativo: documentazione integrativa	17

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 16/2012..... 19

Art. 3.1 - Disposizioni per gli interventi di ricostruzione in territorio rurale	19
Art. 3.2 - Criteri per gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione di edifici non tutelati in territorio rurale	19
Art. 3.3 - Criteri di localizzazione e d'inserimento paesaggistico	20
Art. 3.4 - Disposizioni per gli interventi di delocalizzazione dal territorio rurale ad area urbana	21
Art. 3.5 - Disposizioni inerenti i fabbricati ad uso scolastico a Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve	22

TITOLO 4 - NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO..... 23

Art. 4.1 - Definizione e finalità	23
Art. 4.2 - Elaborati di riferimento	23
Art. 4.3 - Disposizioni per la riduzione del rischio sismico	24

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1.1 - Oggetto e finalità del Piano della Ricostruzione

1. Il **Piano della Ricostruzione** del Comune di Vigarano Mainarda (di seguito abbreviato con la notazione **P.d.R.**) è redatto ai sensi dell'Art.12 della L.R. 16/2012, per le finalità di cui alla medesima legge.
2. Il **P.d.R.** del Comune di Vigarano Mainarda è elaborato ed approvato in un unico stralcio.
3. Il **P.d.R.** del Comune di Vigarano Mainarda contiene:
 - la revisione dei vincoli di tutela e conservazione sugli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale (tutelati ai sensi dell'Art. A9 - comma 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000), ricadenti entro il territorio rurale e la riformulazione delle relative modalità tutela;
 - l'integrazione, per taluni aspetti, della disciplina vigente riguardo gli interventi su tali edifici;
 - l'integrazione, per taluni aspetti, della disciplina vigente riguardo, in generale, agli interventi di ricostruzione di edifici che, a causa del sisma, siano crollati, o siano stati interamente demoliti in attuazione di Ordinanza Comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica, ovvero abbiano subito danni gravissimi per i quali il progettista asseveri con apposita perizia ai sensi dell'Art. 4 - comma 6 della L.R. 16/2012 il livello di danno operativo E3, così da non poter essere adeguatamente riparati;
 - la disciplina delle possibilità di delocalizzazione di edifici ai sensi dell'Art. 4 - comma 6 bis della L.R. 16/2012;
 - la revisione degli usi ammessi per i due fabbricati ad ex uso scolastico siti in Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve.

Art. 1.2 - Elaborati costitutivi il Piano della Ricostruzione

1. Il **P.d.R.** del Comune di Vigarano Mainarda è composto dai seguenti elaborati:
 - **P.d.R._RG** - "*Relazione Generale*" contenente le linee guida strategiche seguite per la redazione del Piano;
 - **P.d.R._RTM** - "*Relazione Tecnico-metodologica*" contenente descrizione dettagliata della metodologia operativa utilizzata, e delle conseguenti fasi di lavoro svolte, per la redazione del Piano;
 - **P.d.R._RI** - "*Relazione Illustrativa*" contenente una descrizione riepilogativa degli esiti, in merito agli aspetti morfo-tipologici, della campagna di sopralluoghi effettuata al fine di censire gli insediamenti in territorio rurale;
 - **P.d.R._NTA** - "*Norme Tecniche di Attuazione*" contenenti le regole, scritte in forma di Articoli, di diritti e doveri della proprietà immobiliare, in relazione alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche ammissibili in territorio rurale a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, nonché le modifiche alla vigente normativa urbanistica.

- **P.d.R._VALSAT** - *“Relazione di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale”* contenente le previsioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale derivanti dalle varianti apportate dal **P.d.R.** ai contenuti normativi degli strumenti di Piano vigenti (P.R.G. vigente e P.S.C. adottato).
2. Il **P.d.R.** del Comune di Vigarano Mainarda è composto, inoltre, dai seguenti allegati:
- **P.d.R._ESC** - *“Elenco dei Siti Censiti”* contenente l’elenco completo degli edifici singoli e degli insediamenti di pregio storico-culturale e testimoniale censiti in territorio rurale e tutte le relative Schede Censuarie;
 - *“Paesaggi da ricostruire: linee guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana”*, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1520 del 28/10/2013.
3. Il **P.d.R.** del Comune di Vigarano Mainarda è composto, inoltre, dai seguenti allegati cartografici:
- **P.d.R._TAV.1** - *“Cartografia di sintesi”*, cartografia contenente la mappatura, estesa all’intero territorio comunale, degli edifici singoli e degli insediamenti di pregio storico-culturale e testimoniale censiti, con indicazione della classe di appartenenza, di cui all’allegata *“Relazione Tecnico-Methodologica”*.
 - **P.d.R._TAV.2** - *“Mappa del danno”*, cartografia contenente la mappatura, estesa all’intero territorio comunale, di tutti gli edifici, aventi riportati danni a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, con le indicazioni dei livelli operativi, come da Schede AEDES o da Ordinanze Comunali.
 - **P.d.R._TAV.3** - *“Modificato da P.d.R.”*, elaborato cartografico di P.R.G. contenente le varianti apportate a seguito dell’accoglimento di un’osservazione presentata da un privato.
4. Il **P.d.R.** del Comune di Vigarano Mainarda è composto, inoltre, dai seguenti elaborati e relativi allegati, inerenti gli studi per la Microzonazione Sismica e l’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza delle aree epicentrali dei terremoti della pianura emiliana di maggio-giugno 2012, condotti dall’Assessorato alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile e dall’Assessorato alla Programmazione Territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e Trasporti della Regione Emilia-Romagna:
- **Relazione Illustrativa**
 - **Allegato 1.1** - *Carta delle indagini*
 - **Allegato 1.2** - *Carta geologica di superficie*
 - **Allegato 1.3** - *Carta delle frequenze naturali del terreno*
 - **Allegato 1.4** - *Carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica*
 - **Allegato 1.5** - *Carte dei fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione*
 - **Allegato 1.6** - *Schede di caratterizzazione geotecnica*
 - **Allegato 1.7** - *Rapporto del gruppo di lavoro per la stima del rischio di liquefazione*
 - **Allegato 1.8** - *Studio sismologico per la caratterizzazione della risposta sismica di sito ai fini della Microzonazione Sismica di alcuni comuni della Regione Emilia Romagna - Relazione sull’attività svolta*
 - **Allegato 2.2** - *Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE)*
 - **Allegato 2.3** - *Confronto fra la Microzonazione Sismica e l’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza.*

Art. 1.3 - Validità ed efficacia; abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore, il presente **P.d.R.** assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili rientranti nel proprio campo di competenza di cui all'Art. 1.1; pertanto, ferme restando le disposizioni transitorie di cui al successivo Art. 1.4, sono abrogate tutte le disposizioni urbanistiche vigenti che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.
2. Il **P.d.R.** costituisce variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Vigarano Mainarda, per le parti ora in contrasto con gli Articoli delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione".
In particolare, il **P.d.R.**, limitatamente al proprio campo di competenza di cui all'Art. 1.1 comma 2:
 - nel Titolo IV "Zone agricole" delle N.T.A. del P.R.G. vigente: sostituisce integralmente gli Artt. 44, 45 e 46;
 - nel Titolo IV "Zone agricole" delle N.T.A. del P.R.G. vigente: integra e modifica in parte gli Artt. 47, 48 e 49 abrogando, inoltre, per tutti i siti in territorio rurale, sia tutelati che non tutelati, le possibilità d'incremento delle volumetrie esistenti di cui ai commi 2 dei medesimi Artt. 47 e 48;
 - negli elaborati cartografici del P.R.G. vigente (in scala 1:5.000): sostituisce il censimento e la classificazione degli edifici esistenti in territorio agricolo, attuato ai sensi dell'Art. 40 della L.R. 47/78 e s.m.i.);
3. I contenuti degli allegati al presente **P.d.R.** inerenti la Microzonazione Sismica e l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza costituiscono integrazioni ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Vigarano Mainarda, con applicabilità estesa all'intero territorio comunale.
4. Continuano ad applicarsi, in quanto applicabili e non in contrasto, le restanti disposizioni degli strumenti urbanistici e regolamentari già vigenti nel Comune.

Art. 1.4 - Misure di salvaguardia e disposizioni transitorie

1. Dalla data di adozione del presente **P.d.R.** si applicano le misure di salvaguardia, ai sensi dell'Art. 12 della L. R. 20/2000.
2. Tutti i permessi di costruire rilasciati e le S.C.I.A. presentate anteriormente alla data di adozione del presente **P.d.R.**, sono considerate non in contrasto con le prescrizioni di tale strumento, e mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge.
Il presente **P.d.R.** non si applica, inoltre, alle varianti in corso d'opera che non richiedano un nuovo titolo abilitativo.
3. Si considerano non in contrasto con il presente **P.d.R.** e, pertanto, possono essere approvati previo accertamento di conformità alle norme del P.R.G. vigente e del P.S.C. adottato, i procedimenti di approvazione

di opere di cui all'Art. 10 - comma 1 della L.R. n.15/2013 che siano stati avviati prima della data di adozione del presente **P.d.R.**

Art. 1.5 - Permesso di costruire in deroga

1. Possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga al presente **P.d.R.**, nei casi e secondo le modalità previste all'Art. 20 della L.R.15/2013.

Art. 1.6 - Riferimenti a disposizioni sovraordinate

1. Ogni volta che le norme del presente **P.d.R.** contengano un riferimento a disposizioni sovraordinate (leggi nazionali o regionali, decreti, ordinanze commissariali e simili), qualora detta disposizione sia stata o venga successivamente modificata o integrata, si intende che il riferimento si applica alla disposizione vigente a seguito delle modificazioni e integrazioni.

Art. 1.7 - Definizioni

1. Il presente **P.d.R.** si conforma alle definizioni tecniche uniformi di cui alla D.A.L. della R.E.R. n.279 del 4/02/10.
2. Il presente **P.d.R.**, per gli interventi da esso valutati e normati, si conforma alle definizioni dei tipi di intervento edilizio di cui alla L.R. 15/2013. Al fine di una più precisa distinzione dei limiti di ciascun tipo d'intervento, nel rispetto delle definizioni di cui alla suindicata L.R., al successivo Art. 3.2 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione" vengono fornite precisazioni sulla definizione e sull'estensione di ciascun tipo di intervento, specificando quali parametri e caratteristiche dell'immobile possono o meno modificarsi in relazione al tipo di intervento.

TITOLO 2 - EDIFICI CENSITI E TUTELATI IN TERRITORIO RURALE

Art. 2.1 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano gli interventi effettuabili su edifici singoli ed insediamenti riconosciuti di pregio storico-culturale e testimoniale collocati in territorio rurale (da tutelarsi ai sensi dell'Art. A9 – comma 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000), non rilevandosi, alla data di redazione del presente **P.d.R.**, immobili o siti riconosciuti di interesse storico-architettonico (da tutelarsi ai sensi dell'Art. A9 – comma 1 dell'Allegato alla L.R. 20/2000).
2. Negli elaborati del presente **P.d.R.** vengono definiti:
 - edifici: singoli fabbricati, comprensivi dei propri spazi aperti pertinenziali;
 - insediamenti: complessi edificati composti da più fabbricati, costruiti attorno ad uno o più spazi pertinenziali comuni. Rientrano in tale categoria le corti agricole ed i complessi delle ville padronali.

Art. 2.2 - Classificazione di fabbricati singoli ed insediamenti tutelati

1. Il presente **P.d.R.** suddivide gli edifici singoli e gli insediamenti di pregio storico-culturale o testimoniale esistenti in territorio rurale, resi oggetto di tutele dagli strumenti urbanistici del Comune di Vigarano Mainarda (P.R.G. vigente e P.S.C. adottato), secondo le seguenti 3 categorie:
 - **A** - Edifici riconosciuti di pregio storico-culturale o testimoniale, privi di superfetazioni od alterazioni dei caratteri tipologici;
 - **A** - Insediamenti entro cui tutti i fabbricati esistenti rivestono pregio storico-culturale o testimoniale, non presentando, alcun fabbricato, superfetazioni od alterazioni dei caratteri tipologici;
 - **B** - Edifici riconosciuti di pregio storico-culturale o testimoniale, modificati a seguito della costruzione di superfetazioni o tramite alterazioni reversibili dei caratteri morfologici e tipologici ¹;
 - **B** - Insediamenti entro cui tutti i fabbricati esistenti rivestono pregio storico-culturale o testimoniale, presentando uno, più o tutti i fabbricati modifiche a seguito della costruzione di superfetazioni o tramite alterazioni reversibili dei caratteri morfologici e tipologici;
 - **C** - Insediamenti entro cui non tutti i fabbricati esistenti rivestono pregio storico-culturale o testimoniale.

¹ Per un approfondimento delle differenze di significato fra "caratteri tipologici" e "caratteri morfologici" si rimanda all'Allegata "Relazione Tecnico-metodologica".

2. Il presente **P.d.R.** individua poi, fra gli edifici singoli e gli insediamenti di pregio storico-culturale o testimoniale esistenti in territorio rurale, resi oggetto di tutele dagli strumenti urbanistici del Comune di Vigarano Mainarda (P.R.G. vigente e P.S.C. adottato), le seguenti ulteriori casistiche:
 - **Siti svincolati da D.C.C.** - Edifici singoli svincolati od insediamenti entro cui tutti i fabbricati risultano svincolati come da Ordinanza Comunale, per effetto delle conseguenze del sisma;
 - **Siti svincolati da P.d.R.** - Edifici singoli svincolati od insediamenti entro cui tutti i fabbricati risultano svincolati in quanto non riconosciuti, a seguito dei sopralluoghi effettuati per la redazione del presente Piano, di pregio storico-culturale o testimoniale;
 - **Siti demoliti e/o crollati** - Edifici singoli demoliti od insediamenti entro cui tutti i fabbricati risultano demoliti, a causa di interventi di demolizione o crolli, questi ultimi sia precedenti che conseguenti il sisma.
3. Il presente **P.d.R.** individua e scheda gli edifici singoli e gli insediamenti, di cui al precedente comma 2, ai sensi dell'Art. A-9 - comma 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000.
4. Le categorie e sotto-categorie di cui ai commi precedenti vengono individuate, negli elaborati cartografici del **P.d.R.** tramite apposita simbologia grafica, come illustrato nell'allegata "Relazione Tecnico-Methodologica".

Art. 2.3 - Destinazioni d'uso ammesse

1. Le destinazioni ammesse per i fabbricati singoli o facenti parte di insediamenti, in entrambi i casi sottoposti a tutela in quanto riconosciuti di pregio storico-culturale e testimoniale, ancora connessi con l'attività agricola, sono i seguenti:
 - **AG.1** - Abitazioni agricole;
 - **AG.2** - Strutture di servizio all'attività agricola;
 - **AG.7** - Insediamenti per l'agriturismo ed il turismo rurale;
 - **AG.8** - Insediamenti per le attività sportive, ricreative e di servizio connesse o compatibili con le funzioni delle zone agricole;
2. Le destinazioni ammesse per i fabbricati singoli o facenti parte di insediamenti, in entrambi i casi censiti e tutelati, non più connessi all'attività agricola sono ammessi i seguenti usi:
 - **AG.1** - Abitazioni agricole;
 - **AG.2** - Strutture di servizio all'attività agricola;
 - **AG.7** - Insediamenti per l'agriturismo ed il turismo rurale;
 - **AG.8** - Insediamenti per le attività sportive, ricreative e di servizio connesse o compatibili con le funzioni delle zone agricole;
 - **U.1** - Abitazioni;
 - **U.2** - Attività ricettive di tipo alberghiero;
 - **U.5** - Pubblici esercizi;
 - **U.6** - Usi vari di tipo diffusivo;
 - **U.11** - Attrezzature per il verde e lo sport.

3. Sono, inoltre, sempre ammessi tutti gli usi configurantisi come attività integrative del reddito agricolo ².

Art. 2.4 - Tipi di intervento

1. Per fabbricati singoli o facenti parte di insediamenti, in entrambi i casi sottoposti a tutela in quanto riconosciuti di pregio storico-culturale e testimoniale, collocati in territorio rurale e censiti ai sensi dell'Art. A-9 - comma 2 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, di cui agli Allegati "Elenco dei Siti Censiti" e "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R., sono ammessi gli interventi di:
 - **MO** - Manutenzione ordinaria;
 - **MS** - Manutenzione straordinaria;
 - **RS** - Restauro scientifico;
 - **RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo.
2. Per la definizione degli interventi edilizi si rimanda all'Allegato alla L.R. 15/2013 e sue s.m.i.
3. Per l'individuazione puntuale degli interventi ammessi su ciascun fabbricato, sia esso singolo o facente parte di insediamenti censiti, si rimanda alla relativa Scheda Censuaria, allegata al presente P.d.R.
4. Gli interventi di Demolizione (D) riguardanti edifici singoli o facenti parte di insediamenti, in entrambi i casi sottoposti a tutela in quanto riconosciuti di pregio storico-culturale e testimoniale, trovano applicazione esclusivamente per le superfetazioni realizzate in aderenza ad edifici tutelati o per fabbricati incongrui sotto il profilo morfo-tipologico, quindi incompatibili rispetto all'impianto originario, appartenenti a siti classificati alle categorie "B" e "C", di cui agli Allegati "Elenco dei Siti Censiti" e "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R., in accordo con le indicazioni riportate nelle relative Schede Censuarie.
5. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) sono ammissibili per i soli edifici privi di pregio storico culturale e testimoniale presenti entro insediamenti tutelati classificati alla categoria "C", di cui agli Allegati "Elenco dei Siti Censiti" e "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R., in accordo con le indicazioni riportate nelle relative Schede Censuarie.
6. Gli interventi di cambio d'uso (CD) in fabbricati censiti e tutelati poiché riconosciuti di pregio storico-culturale e testimoniale, di cui agli Allegati "Elenco dei Siti Censiti" e "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R., potranno avvenire previo rispetto delle invariante tipologiche di cui all'allegata "Relazione Tecnico-metodologica", secondo le indicazioni di cui al successivo Titolo 3 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione". Tali interventi sono ammessi, nel rispetto delle destinazioni previste, indipendentemente dalla tipologia edilizia riconosciuta.

² Vedasi l'Art. 2135 del Codice Civile e l'Art. 1 del D. Lgs. n.228 del 18 maggio 2011, recante titolo "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'Articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57"

7. Modalità attuative, definizioni e limiti per i diversi tipi d'intervento su fabbricati singoli o facenti parte di insediamenti collocati in territorio rurale, in entrambi i casi censiti e tutelati poiché di pregio riconosciuti di pregio storico-culturale e testimoniale, di cui agli Allegati "Elenco dei Siti Censiti" e "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R., sono specificati ai successivi Art. 2.5 e 2.6 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione".
8. Gli interventi di cui al comma 1 potranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (corti coloniche, aie, giardini e simili). Il progetto inerente tali spazi dovrà essere redatto sulla base di un rilievo (da allegarsi agli elaborati progettuali) di alberature, siepi e di tutti i manufatti e pavimentazioni preesistenti. In tali aree è vietato realizzare nuove pavimentazioni impermeabili continue salvo che in forma di ammattonato od inghiaatura.
5. Per ciascun edificio è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari, compatibilmente con la salvaguardia delle invarianti tipologiche del fabbricato, come definite nella "Relazione Tecnico-Metodologica" e secondo gli indirizzi di cui al successivo Articolo 2.5 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione".

Art. 2.5 - Soggetti attuatori

1. I soggetti ammessi all'attuazione degli interventi di cui al precedente Art. 2.4 sono quelli definiti all'Art. 43 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Art. 2.6 - Definizioni ed indicazioni per gli interventi su fabbricati singoli o facenti parte di insediamenti tutelati

1. In riferimento agli interventi, di cui all'Articolo precedente, il presente Articolo ne definisce le condizioni attuative per gli edifici singoli, i fabbricati e le aree pertinenziali facenti parte di insediamenti, in entrambi i casi censiti e tutelati poiché di pregio storico-culturale e testimoniale, in territorio rurale, elencati all'Allegato "Elenco dei Siti Censiti" ed individuati all'Allegato Cartografico "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R., continuando ad applicarsi, per gli interventi su tutti gli altri fabbricati esistenti in territorio comunale, definizioni e limiti di cui alle N.T.A. del vigente P.R.G.
2. Gli interventi di Manutenzione ordinaria (MO) non possono modificare né le destinazioni d'uso in essere, né alcuna delle misure e delle caratteristiche dell'edificio oggetto d'intervento.
L'intervento di MO può riguardare intere costruzioni o singole parti o unità immobiliari; quando comprende la ritinteggiatura di facciate di un edificio, questa deve essere estesa quanto meno a un'intera facciata.

3. Gli interventi di Manutenzione straordinaria (MS) non possono modificare:
- forma ed numero dei vari piani;
 - dimensione e forma delle aperture dei prospetti;
 - forma e posizione degli spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale, fatto salvo la realizzazione di nuovi impianti fissi di trasporto e le opere necessarie alla eliminazione di barriere architettoniche.

Gli interventi di MS non possono dar luogo a modifiche dei seguenti parametri: Sagoma planivolumetrica, Sq, H, se non nella misura che può derivare da eventuale ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti, chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento, entro i valori massimi di cui all'Art. 11 - comma 2 della L.R. 15/2013.

Gli interventi di MS possono dar luogo, entro il rispetto dei limiti di cui sopra, ad accorpamento o suddivisione delle singole unità immobiliari od una variazione della loro forma e dimensione.

4. Gli interventi di MS possono riguardare intere unità edilizie o singole parti; tuttavia quando comprende modifiche di materiali e colori di facciate di edifici, e/o relativi infissi esterni, gli elaborati progettuali devono essere estesi all'intera facciata; se la facciata interessata è visibile da spazi pubblici essi devono essere estesi a tutte le facciate visibili da detti spazi pubblici.

5. Gli interventi di Restauro scientifico (RS) su edifici tutelati in territorio rurale, trovano applicazione prioritariamente per i fabbricati singoli o gli insediamenti appartenenti alla categoria "A", di cui agli Allegati "Elenco dei Siti Censiti" e "Cartografia di sintesi" del presente **P.d.R.**, potendo, in ogni caso, essere attuati anche su fabbricati o insediamenti classificati "B" o "C", in accordo con le indicazioni riportate nelle relative Schede Censuarie.

Tali interventi sono da qualificarsi come operazioni storico-critiche, condotte con metodo scientifico, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, al fine di consentire la conservazione del fabbricato, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle loro intrinseche caratteristiche.

Gli interventi di RS perseguono il restauro degli aspetti architettonici od il ripristino delle parti alterate, e cioè:

- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi.

Gli interventi di RS perseguono, inoltre:

- la conservazione od il ripristino degli spazi liberi;
- il consolidamento strutturale, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi: murature portanti sia interne che esterne; solai; volte; scale; tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
- l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti.

Gli interventi di RS possono comprendere la modifica del numero di U.I. e possono essere contestuali a cambiamenti di destinazioni d'uso

Gli interventi di RS possono dar luogo a modifiche della sagoma planivolumetrica nei soli casi di demolizione di superfetazioni o di ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite, di cui si abbia adeguata documentazione.

Gli interventi di RS devono sempre essere estesi a riguardare l'intera unità edilizia comprensiva delle sue pertinenze.

6. Gli interventi di Restauro e risanamento conservativo (RRC) su edifici tutelati in territorio rurale, trovano applicazione esclusivamente per i fabbricati singoli e gli insediamenti appartenenti alle categorie "A", "B" e "C", di cui agli Allegati "Elenco dei Siti Censiti" e "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R., in accordo con le indicazioni riportate nelle relative Schede Censuarie.

Gli interventi di RCC perseguono la valorizzazione degli aspetti architettonici originali, mediante:

- il restauro ed il ripristino dei fronti principali e secondari. Su questi ultimi sono consentite parziali modifiche, purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi morfologici o di particolare valore stilistico;
- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
- la conservazione od il ripristino di elementi morfologici e di finitura, congruenti con la tipologia originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, cornici, marcapiani, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi, ecc.).

Con riferimento al "*rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo*", di cui alla definizione di Legge, si precisa che sono caratteristiche strutturali da conservare:

- la posizione e la forma di tutte le strutture portanti e dei solai, ivi compreso il solaio di copertura.

Si precisa, inoltre, che sono caratteristiche tipologiche da conservare:

- la sagoma planivolumetrica;
- l'involucro;
- la forma e la posizione dei principali spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale.

Gli interventi di RCC perseguono, inoltre:

- il consolidamento strutturale ai fini del miglioramento sismico, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi: murature portanti (sia interne che esterne), solai, volte, scala principale originaria, tetto (con ripristino del manto di copertura originale);
- l'eliminazione delle superfetazioni qualora, anche in relazione al parere della C.Q.A.P., siano da considerarsi incongrue ed incompatibili rispetto all'impianto originario ed agli ampliamenti organici del medesimo;
- l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti;

È consentito il recupero funzionale delle parti aggiunte che si ritengano utili a svolgere adeguatamente le funzioni previste dalle destinazioni d'uso di progetto, anche tramite consolidamento con sostituzione d'elementi architettonici e strutturali fatiscenti, senza modificarne posizione e quota.

Gli interventi di RRC possono comportare:

- accorpamento o suddivisione delle U.I. o variazione della loro forma e dimensione;
- realizzazione o modifica di aperture nelle pareti perimetrali, purché coerenti con la partitura architettonica originaria del prospetto, e nella copertura;
- realizzazione di ulteriori spazi di circolazione e collegamento orizzontale o verticale all'interno della sagoma in aggiunta a quelli principali preesistenti, e modifica di quelli secondari preesistenti.

Gli interventi di RRC possono essere contestuali a cambiamenti di destinazioni d'uso.

Gli interventi di RRC non possono dar luogo alla modifica dei seguenti parametri: sagoma planivolumetrica, Sq, H, NP, se non per quanto già previsto per l'intervento MS.

Gli interventi di RRC possono dar luogo ad incremento della Su e della Sa esclusivamente in relazione alle seguenti opere:

- creazione, modifica o eliminazione di partizioni verticali interne non portanti;
- creazione o modifica di soppalchi;
- trasformazione di vani chiusi da Sa in Su, o viceversa.

Gli interventi di RRC possono riguardare l'intera unità edilizia o essere limitati a sue porzioni; tuttavia gli elaborati di rilievo e di progetto devono essere estesi all'intera unità edilizia.

7. Gli interventi di Demolizione (D) possono riguardare l'intera unità edilizia o essere limitati a sue porzioni.

Nel caso di demolizione di edifici che hanno ospitato attività produttive o impianti, l'intervento di demolizione comporta e comprende i correlati interventi di bonifica ambientale.

Qualora nelle pertinenze non siano presenti corpi accessori idonei ad essere utilizzati come autorimesse pertinenziali, è ammissibile la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, avente altezza massima in gronda non superiore ai 3.00 mt, previa demolizione delle superfetazioni incongrue insistenti su dette pertinenze, solo se legittime in riferimento alle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, accorpendo tali volumetrie in un unico edificio per ciascun complesso di edifici tutelati, da computarsi quale Superficie Accessoria (SA) e da realizzarsi secondo gli indirizzi di cui al successivo Art. 2.6 e rispettando le direttive di corretto inserimento paesaggistico di cui al successivo Art. 3.3, delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione".

Nei casi di demolizioni di edifici incongrui non connessi all'attività agricola, collocati entro siti tutelati classificati "C", è ammessa la loro ricostruzione solo entro gli ambiti del territorio urbanizzato secondo i contenuti di cui al successivo Art. 3.4 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione".

Art. 2.7 - Criteri generali per gli interventi su fabbricati singoli e insediamenti tutelati

1. I criteri generali d'intervento di cui al presente articolo si applicano, obbligatoriamente, agli edifici singoli, ai fabbricati ed alle aree pertinenziali facenti parte di insediamenti, in entrambi i casi censiti e tutelati poiché di pregio storico-culturale e testimoniale, in territorio rurale elencati all'Allegato "Elenco dei Siti Censiti" ed individuati all'Allegato Cartografico "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R.

2. Gli interventi nelle aree pertinenziali e nelle corti rurali

In linea generale, si dovranno evitare l'alterazione o la rimozione degli elementi che strutturano lo spazio aperto della corte:

- recinzioni originali;
- alberature ed altri elementi vegetazionali;
- sistema degli accessi e delle percorrenze;
- elementi tecnici ed impiantistici minori;
- sistema di canalizzazione delle acque.

Sono ammesse, ove non altrimenti possibile, alterazioni di tali elementi, se non più compatibili con sopraggiunte nuove esigenze funzionali.

Sarà, da evitare, l'impianto di essenze vegetazionali non autoctone.

3. Gli interventi sui fabbricati tutelati: gli elementi di pregio storico-architettonico, culturale e testimoniale

Sarà da evitare, sempre: l'alterazione della conformazione o la cancellazione delle invarianti tipologiche che consentono la lettura, e l'identificazione, della tipologia edilizia.

Sarà da evitare, per quanto possibile: l'alterazione, o la rimozione, degli elementi originali degli edifici, ove non aventi carattere di invariante tipologica, preferendone il restauro di tipo conservativo.

Nei casi di inevitabili sostituzioni, per esigenze di ordine strutturale o funzionale, andranno adottate, se possibile, le medesime soluzioni tecniche o, in alternativa, soluzioni tecniche compatibili.

4. Gli interventi sui fabbricati tutelati: le coperture

Sarà consentito, per esigenze di ordine strutturale, tecnico e funzionale, l'integrazione, od eventuale sostituzione, degli elementi strutturali e non strutturali del coperto. In tali casi è preferibile l'utilizzo di materiali tradizionali, coerenti, sotto il profilo tipologico, con il fabbricato.

In caso contrario sarà ammesso:

- l'utilizzo di materiali non tradizionali, da utilizzarsi però con caratteristiche tipologiche e morfologiche in accordo con la tradizione e comunque, sempre, tesi a formare un sistema che presenti il medesimo carattere di elementi portati dei coperti storici, evitando l'adozione di forme gratuitamente articolate;
- la realizzazione di coperture ventilate, od altre soluzioni, maggiormente confacenti ai requisiti di impermeabilità e isolamento richiesti dalle normative vigenti, adottando, per il rivestimento ultimo del tetto, l'utilizzo di elementi in laterizio.

Sarà vietata:

- la realizzazione di comignoli non tipologicamente coerenti dato il loro impatto percettivo attenendosi alle soluzioni materiali e morfologiche tradizionali. Anche le dimensioni e le altezze non dovranno eccedere quelle sufficienti e necessarie ad un corretto funzionamento dell'elemento; per la realizzazione di tali elementi risulta preferenziale l'uso del mattone;
- l'inserimento di elementi tecnici ed impiantistici a forte impatto visivo, optando, per una loro collocazione su falde secondarie, non prospicienti la viabilità pubblica di accesso alla corte;
- la realizzazione, o l'inserimento, di elementi decorativi non coerenti con la tipologia storica.

Nella realizzazione dei cornicioni ci si dovrà attenere alla morfologia e alla tipologia di quelli esistenti, attingendo direttamente al repertorio di quelli presenti in altri manufatti: alla medesima fonte ci si dovrà rivolgere per la definizione delle dimensioni e delle sporgenze dell'elemento in analisi.

5. Gli interventi sui fabbricati tutelati: le aperture

Sarà consentito, per esigenze di ordine strutturale, tecnico e funzionale:

- la modifica delle aperture, sia porte che finestre, al fine di soddisfare i requisiti di illuminazione interna dei locali, confermando comunque la conformazione originaria, evitandone alterazioni;
- la realizzazione di nuove aperture, che dovranno armonizzarsi a quelle esistenti, confermandone il ritmo in facciata, rispettandone dimensioni, rapporti proporzionali e conformazione geometrica, adottandone quindi le geometrie semplici, riconducibili alle forme del quadrato e del rettangolo (o, in rari casi, del cerchio);
- la realizzazione di sagomature ad arco, a tutto sesto o ribassato, delle architravi superiori delle nuove aperture, ove già presenti nel fabbricato;
- l'inserimento di inferriate, a chiusura delle aperture del piano terra, per evidenti ragioni di sicurezza, in materiali e conformazione coerenti, sotto il profilo materiale e costruttivo, con l'edificio;
- la sostituzione di elementi di completamento delle aperture (quali infissi, elementi di oscuramento esterno, davanzali), optando, ove possibile per soluzioni tecniche e materiali tipologicamente coerenti, evitando anche nel disegno di questi particolari, qualsiasi gratuità formale. Va, in ogni caso, preferito il recupero ed il ripristino degli elementi originali;
- la chiusura dei fornicci dei porticati delle stalle-fienili, o di altri edifici ad uso agricolo, salvaguardando la leggibilità della maglia strutturale, tramite la differenziazione dei materiali e/o delle finiture superficiali o grazie all'adozione di differenti soluzioni progettuali, quali, ad esempio, la marcatura di differenza degli allineamenti.

Sarà vietata l'aggiunta di balconi in aggetto, di pensiline o tettoie, non presenti nell'assetto originario della facciata.

6. Gli interventi sui fabbricati tutelati: i solai interni

Sarà consentito, per esigenze di ordine strutturale, tecnico e funzionale:

- l'integrazione, od eventuale sostituzione, degli elementi strutturali e non strutturali delle partizioni orizzontali interne. In tali casi è preferibile l'utilizzo di materiali tradizionali, coerenti, sotto il profilo tipologico, con il fabbricato. In caso contrario sarà ammesso l'utilizzo di materiali non tradizionali, da utilizzarsi però con caratteristiche tipologiche e morfologiche in accordo con la tradizione.

È ammesso l'utilizzo di materiali non facenti parti della tradizione, da utilizzarsi però con caratteristiche tipologiche e morfologiche simili a quelle dei solai in legno, e sempre comunque tesi a rendere leggibili e distinte le parti strutturali da quelle non strutturali.

7. Gli interventi sui fabbricati tutelati: le integrazioni tecniche ed impiantistiche

Nell'ipotesi di una rifunzionalizzazione di tali manufatti, occorre considerare una serie di nuovi elementi, parti integranti del moderno concetto di abitabilità.

Sarà consentito, per esigenze di ordine strutturale, tecnico e funzionale:

- l'inserimento di gronde e pluviali. In tali casi va optato per l'utilizzo di materiali coerenti, sotto il profilo tipologico, con il fabbricato, anche se non reperibili dalla tradizione costruttiva propria dei tipi analizzati;
- l'inserimento di impianti tecnici a forte impatto visivo. Tali interventi vanno opportunamente schermati, optando per una loro collocazione sui fronti secondari, non prospicienti la viabilità pubblica di accesso alla corte ed adottando, ove possibile, apposite schermature (per tali elementi è possibile il recupero delle soluzioni tecniche tradizionali che prevedono, soprattutto negli esempi di stalle-fienili, l'adozione di schemi permeabili, in materiali lignei o laterizi);
- l'adozione di soluzioni di finitura esterna non coerenti, sotto il profilo architettonico e tipologico, con la situazione originaria. In caso di nuove tinteggiature vanno preferite coloriture in accordo con i cromatismi della tradizione, riconducibili alle gamme cromatiche dei prodotti laterizi.

I percorsi delle linee tecnologiche, necessarie per i collegamenti alle reti di fornitura e distribuzione delle varie forme di energia, dovranno svolgersi il più possibile interrati e/o schermati in appositi alloggiamenti, oppure, ove non possibile, contenuti in canalizzazioni, da realizzarsi in materiali coerenti alle caratteristiche dei manufatti.

8. Gli interventi sui fabbricati tutelati: le modifiche distributive interne

In caso di nuova distribuzione interna dei fabbricati, si dovrà salvaguardare la gerarchia spaziale che sovrintende la distribuzione dei vani e dei piani.

È possibile trasformare lo spazio, originariamente destinato a portico, anche attraverso la chiusura dei fornic, con soluzioni tecniche e materiali che ne garantiscano una marcatura rispetto alle porzioni murarie originali, permettendo la lettura strutturale delle campate.

Portici e fienili potranno subire suddivisioni, in senso verticale, tramite la realizzazione di opportuni solai.

9. Gli interventi sui fabbricati tutelati: le demolizioni

Sarà sempre consentita, per esigenze di ordine strutturale, tecnico e funzionale dei fabbricati:

- la demolizione delle volumetrie, giudicate tipologicamente incongrue;
- la demolizione delle superfetazioni, giudicate tipologicamente incongrue;
- la rimozione degli elementi, sia strutturali che di chiusura o finitura, giudicati non tipologicamente congrui.

10. Gli interventi entro insediamenti tutelati: le nuove volumetrie

Nei casi ove sia consentita la nuova costruzione, le nuove volumetrie dovranno essere collocate all'interno del perimetro della corte o, ove non possibile, nelle immediate prossimità della medesima, ferme restando il rispetto delle le distanze minime fra fabbricati, previste dalla vigente legislazione in materia.

La corte potrà, in tal caso, subire una ripermimetrazione tesa all'inserimento delle nuove volumetrie.

La collocazione dei nuovi volumi potrà avvenire nel rispetto degli schemi aggregativi rilevati in fase di censimento e descritti nell'allegata "Relazione Illustrativa", cercando, ove possibile, di confermare la configurazione planimetrica storica o prevedendone, in caso contrario, la modifica secondo un differente schema, reperibile fra quelli riconosciuti.

Sarà da evitare, ove possibile, l'evoluzione della tipologia aggregativa storica verso la configurazione "ad elementi sparsi".

Tali nuovi volumi, pertanto, dovranno, ove possibile:

- confermare gli allineamenti e le distanze osservabili fra gli edifici già presenti nella corte;
- adottare, se possibile, configurazioni planimetriche semplici, riconducibili alle forme del quadrato o del rettangolo;
- adottare, se possibile, configurazioni volumetriche semplici, optando per chiusure verticali, ritmi e forme delle aperture e soluzioni di copertura, non gratuitamente, ed eccessivamente, articolate.

È possibile, per tali nuovi volumetrie, una netta marcatura, a livello di finitura esterna delle chiusure verticali, tramite l'adozione di soluzioni tecniche non tradizionali, che ne consenta l'immediato riconoscimento quali "aggiunte" alla corte storica, sempre nel rispetto della suindicata "semplicità e razionalità formale".

Art. 2.8 - Ottenimento del titolo abilitativo: documentazione integrativa

1. In caso di fabbricati singoli o facenti parte di insediamenti, in entrambi i casi censiti e tutelati poiché di pregio storico-culturale e testimoniale, in territorio rurale elencati all'Allegato "Elenco dei Siti Censiti" ed individuati all'Allegato Cartografico "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R., in fase di presentazione del titolo abilitativo dovrà essere allegata apposita documentazione contenente:
 - rilievo planimetrico del sito, degli elementi e dei fabbricati in esso presenti;
 - rilievo fotografico del sito, degli elementi e dei fabbricati in esso presenti;
 - rilievo dendrologico delle essenze presenti;
 - copia della Scheda Censuaria inerente il sito in oggetto;
 - ricerca storico-documentale, ove possibile, inerente la corte in oggetto.
2. La Relazione tecnico-progettuale dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - configurazione planimetrica del sito;
 - tipologie edilizie presenti;
 - invarianti tipologiche.
3. Nei casi d'interventi volti realizzazione di nuove volumetrie, si dovrà predisporre apposita planimetria, illustrativa dei seguenti aspetti:
 - modifiche apportate alla configurazione planimetrica del sito;
 - individuazione dell'eventuale nuovo assetto planimetrico del sito;
 - rispetto dei vincoli dimensionali e delle distanze consentite per i nuovi fabbricati.
4. In tutti i casi d'intervento, di cui ai commi precedenti, andranno evidenziate, tramite appositi elaborati progettuali, le modifiche proposte nella configurazione del sito in merito ai seguenti aspetti:
 - idrografia minuta;
 - orografia del sito;
 - assetto vegetazionale;
 - disposizione degli elementi minuti, eventualmente presenti nello spazio aperto;
 - disposizione di recinzioni ed accessi al sito.

5. In tutti i casi d'intervento, di cui ai commi precedenti, andranno garantiti:
 - il corretto smaltimento delle acque reflue, tramite allacciamento in fognatura pubblica, ove presente, o con altra diversa modalità, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - l'autonomia e l'efficienza del fabbricato, sotto il profilo energetico, in riferimento agli usi insediati o da insediarsi.

6. In tutti i casi d'intervento, di cui agli Articoli precedenti, si demanda al parere della C.Q.A.P. la verifica della coerenza degli interventi proposti in riferimento al pregio storico-culturale e testimoniale dei fabbricati per cui si richiede titolo abilitativo.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 16/2012

Art. 3.1 - Disposizioni per gli interventi di ricostruzione in territorio rurale

1. Nel territorio rurale, per gli interventi di ricostruzione di edifici interamente crollati a causa del sisma, per quelli interamente demoliti in attuazione di Ordinanze Comunali emanate per la tutela dell'incolumità pubblica, ovvero che abbiano subito danni gravissimi per i quali il progettista asseveri con apposita perizia ai sensi dell'Art. 4 - comma 6 della L.R. 16/2012 che non possono essere adeguatamente riparati, le disposizioni seguenti integrano le norme degli strumenti urbanistici vigenti (P.R.G. approvato e P.S.C. adottato) del Comune di Vigarano Mainarda.
2. Nei casi ammissibili di demolizioni senza ricostruzione entro insediamenti tutelati, la demolizione dell'edificio deve comportare il ripristino dell'area di sedime, quale area pertinenziale, in coerenza con i caratteri del sito.

Art. 3.2 - Criteri per gli interventi di ricostruzione e nuova costruzione di edifici non tutelati in territorio rurale

1. Per gli edifici in tutto o prevalentemente abitativi, di cui al primo comma dell'Art. 3.1 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione", la ricostruzione, ove non sia conforme al sedime, alla sagoma ed alla volumetria dell'edificio preesistente, deve rispettare le seguenti caratteristiche tipologiche e morfologiche:
 - la pianta deve essere di forma semplice (quadrata o rettangolare) ed il volume deve essere compatto;
 - la copertura deve essere a due o a quattro falde congiungentisi nel colmo, con pendenza compresa fra il 30% e il 38%, senza abbaini sporgenti o terrazzini incassati, e con manto di copertura in laterizio (con o senza impianti di produzione energetica da FER aderenti o integrati alla falda);
 - l'edificio deve avere di norma due piani fuori terra; edifici ad un solo piano o con più di due piani fuori terra sono ammessi solo nel caso questa soluzione coincida con la conformazione preesistente;
 - la sporgenza della gronda va commisurata alla media di quelle rilevabili sull'edilizia tradizionale locale, e in ogni caso non deve essere superiore a 70 cm;
 - non sono ammessi balconi o logge; sono ammessi porticati solo ove presenti nell'edificio preesistente o ricompresi entro il filo delle facciate;
 - le facciate devono essere rifinite con intonaco, e tinteggiate con riferimento alle coloriture dell'edilizia tradizionale locale. Anche la coloritura degli elementi di oscuramento delle finestre dovrà rifarsi a quelle dell'edilizia tradizionale locale.
2. Per gli edifici non abitativi, di cui al primo comma dell'Art. 3.1 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione", la ricostruzione, ove non sia conforme al sedime, alla sagoma e alla volumetria dell'edificio preesistente, deve avvenire a distanza non inferiore a 30 mt da eventuali fabbricati censiti e tutelati poiché riconosciuti di pregio storico-culturale e testimoniale, di cui agli Allegati "Elenco dei Siti Censiti" e "Cartografia di sintesi" del presente P.d.R.

Tali fabbricati dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tipologiche e morfologiche:

- l'edificio deve essere ad un solo piano con pianta di forma semplice: quadrata o rettangolare (salvo edifici specialistici);
 - la copertura deve essere a due falde congiungentisi nel colmo con una pendenza massima non superiore al 30% (con o senza impianti di produzione energetica da FER aderenti o integrati alla falda);
 - l'altezza massima in gronda non dovrà superare i 7,00 mt;
 - la lunghezza del lato più lungo non deve essere di norma superiore a 40,00 mt; qualora per ragioni di funzionalità produttiva sia richiesta una lunghezza superiore, devono essere previsti accorgimenti morfologici (es. disallineamenti, cambi di coloritura, alberature od altro) per spezzare la continuità visiva della facciata.
3. Per gli edifici a destinazione mista (residenziale e produttiva) di cui al primo comma dell'Art. 3.1 delle presenti *"Norme Tecniche di Attuazione"*, la ricostruzione, ove non sia conforme al sedime, alla sagoma e alla volumetria dell'edificio preesistente, deve avvenire in corpi separati seguendo le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, mantenendosi coerente con gli schemi tipologici di corte individuati nell'allegata *"Relazione illustrativa"* e nel documento *"Paesaggi da ricostruire: linee guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana"*, approvato dalla Giunta Regionale il 28/10/2013.
4. Qualora per ragioni di funzionalità produttiva, o per edifici specialistici (quali silos e simili) si dimostri la necessità di derogare alle caratteristiche di cui al comma 3 la domanda di permesso di costruire deve essere corredata dai seguenti elaborati:
- studio dell'inserimento paesaggistico che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell'intervento da strade ed aree urbanizzate, individuando, inoltre, gli accorgimenti e le opere idonee a mitigarne l'impatto visivo;
 - progetto di sistemazione ed integrazione della vegetazione arborea al contorno coerente con lo studio suddetto e a quanto indicato al successivo Art. 3.3 e finalizzato in particolare ad integrare i nuovi insediamenti nel contesto paesaggistico.

Tale documentazione aggiuntiva dovrà essere costituita da una relazione illustrativa dello stato di fatto e di progetto contenente: simulazioni visive dell'inserimento della costruzione nel paesaggio con rappresentazione di materiali e colori previsti e degli accorgimenti di mitigazione visiva proposti.

Art. 3.3 - Criteri di localizzazione e d'inserimento paesaggistico

1. Tutti gli interventi di cui ai precedenti Articoli il presente Titolo, dovranno prevedere la contestualmente sistemazione delle aree scoperte di pertinenza, finalizzata, ove possibile, all'arricchimento della vegetazione arborea ed arbustiva tipica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno, ove possibile, adottare le indicazioni contenute nel documento *"Paesaggi da ricostruire: linee guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana"*, approvato dalla Giunta Regionale il 28/10/2013.
3. Ove la ricostruzione non sia conforme al sedime dell'edificio preesistente, si formulano i seguenti indirizzi riguardo alla localizzazione dell'edificio ricostruito rispetto al complesso aziendale e riguardo alla predisposizione di formazioni vegetali, finalizzate all'inserimento paesaggistico:
 - è da evitarsi la ricostruzione in posizione isolata al di fuori di centri aziendali preesistenti;
 - occorre conservare la tipologia di corte originaria o trasformare la stessa mantenendosi coerente con le tipologie di corte presenti nel territorio, di cui all'allegata *"Relazione illustrativa"*;
 - laddove l'orientamento degli edifici esistente segue la parcellizzazione del suolo va conservato il medesimo orientamento degli edifici esistenti;
 - le formazioni vegetali da utilizzare per l'inserimento paesaggistico devono privilegiare le alberature ad alto fusto disposte a macchia o isolate, rispetto alle formazioni a filari; anche nel caso di siepi e di arbusti vanno privilegiate sistemazioni discontinue. La vegetazione va localizzata dove può più efficacemente mitigare la percezione delle volumetrie di maggior impatto.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono in particolare da applicare nel caso di accorpamenti degli edifici rurali non abitativi sparsi di cui all'Art. 9 - comma 5 lettera a) della L.R.16/2012.

Art. 3.4 - Disposizioni per gli interventi di delocalizzazione dal territorio rurale ad area urbana

1. Ai fini della applicazione dell'Art. 9 - comma 5 lettera b) della L.R.16/2012, per la delocalizzazione dalle zone agricole di edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola che ricadano nel campo di applicazione di detta legge (ossia che risultino danneggiati, con accertato nesso causale fra i danni subiti e gli eventi sismici - e livello di danno E), si definiscono le possibilità e condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il contributo per la demolizione è ammesso solo nel caso di edifici caratterizzati da un livello operativo E3.
3. Per gli edifici caratterizzati da un livello operativo E0, E1 ed E2 è necessario il rilascio all'autorizzazione alla delocalizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, non essendo previsto alcun contributo per la demolizione, che dovrà essere effettuata a cura del richiedente.
4. Per gli edifici abitativi:
 - la delocalizzazione può avvenire in una delle "Zone C" individuate dal P.R.G. ("Ambiti urbani consolidati" come definite negli elaborati del P.S.C. adottato), nell'ambito di uno dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) già approvati e non ancora compiutamente attuati alla data di adozione del presente **P.d.R.**, ovvero nell'ambito di P.U.A. da approvarsi;

- la delocalizzazione può inoltre avvenire nelle "Zone B" individuate dal P.R.G. ("Ambiti di potenziale e alternativa localizzazione delle espansioni urbane" come definite negli elaborati del P.S.C. adottato).
Qualora l'area prescelta richieda il completamento delle opere di urbanizzazioni, l'intervento è soggetto a permesso di costruire accompagnato da convenzione per il completamento delle opere.
- 5. Per gli edifici a destinazione d'uso produttiva non agricola alla data del sisma (ivi compresi magazzini, depositi, uffici), la delocalizzazione può avvenire in una delle "Zone D" individuate dal P.R.G. ("Ambiti specializzati per attività produttive" come definiti negli elaborati del P.S.C. adottato), nel rispetto della normativa vigente.
- 6. La richiesta di permesso di costruire con delocalizzazione deve essere presentata congiuntamente dal soggetto interessato avente titolo alla ricostruzione e dal proprietario dell'area ove si delocalizza (oppure dal titolare della convenzione di eventuale P.U.A. entro il quale si intende trasferire la capacità edificatoria).
- 5. In tutti i casi di delocalizzazione di edifici dal territorio rurale, la ricostruzione in area urbana è condizionata al completamento della demolizione dell'edificio preesistente e di tutte le sue pertinenze, accessibilità compresa e al ripristino dell'uso agricolo oppure alla piantumazione arborea nel suo sedime.

Art. 3.5 - Disposizioni inerenti i fabbricati ad uso scolastico a Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve

1. Si ritengono ammessi tutti gli interventi edilizi da attuarsi al fine da consentire il ripristino e la piena funzionalità dei due seguenti fabbricati, ad uso ex Scuole Primarie, come individuati negli elaborati del Piano Organico del Comune di Vigarano Mainarda:
 - ex Scuola Primaria "Alda Costa", sita in via Cento 131 a Vigarano Mainarda;
 - ex Scuola Primaria "Yitzhak Rabin", sita in via Mantova 111 a Vigarano Pieve.
2. Per i fabbricati di cui al comma 1 si ritengono ammesse tutte le destinazioni d'uso previste dall'uso in essere (Uso U.9 – Servizi sociali di quartiere) di cui all'Articolo 12 delle N.T.A. del vigente P.R.G.

TITOLO 4 - NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Art. 4.1 - Definizione e finalità

1. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (M.S.) che quelli dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (C.L.E.).
2. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:
 - indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
 - assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.Gli studi di microzonazione sismica sono stati realizzati con riguardo al complesso del territorio comunale insediato/consolidato, comprese le porzioni suscettibili di nuova edificazione, e delle reti infrastrutturali principali, in relazione a quanto indicato sullo strumento urbanistico generale ed in conformità e coerenza con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia.
3. La Condizione Limite per l'Emergenza (C.L.E.) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale. Gli elaborati della C.L.E. individuano anche in forma coordinata con il piano di protezione civile, perciò quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:
 - operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza;
 - interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

Art. 4.2 - Elaborati di riferimento

1. Sono elaborati di Quadro Conoscitivo gli studi di microzonazione sismica come di seguito identificati:
 - Relazione illustrativa e relativi allegati;
 - Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (M.O.P.S.) in scala 1:10.000 (primo livello di approfondimento).
2. La cartografia di Piano è costituita dalla *"Carta dei Fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione"* in scala 1:10.000 che costituisce riferimento per l'applicazione delle presenti norme. Nella Carta sono evidenziate:

- le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e i relativi fattori di amplificazione di PGA (FA_{PGA}) e di Intensità di Housner nei periodi compresi tra 0,1-0,5s e tra 0,5-1s ($FH_{0,1-0,5s}$ e $FH_{0,5-1s}$);
 - le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione stratigrafica e di potenziale liquefazione distinte in relazione alla presenza di orizzonti potenzialmente liquefacibili a differenti profondità (entro i primi 10m e tra 10 e 20 m);
 - i valori stimati dell'indice di Liquefazione (I_L) ed il conseguente rischio, raggruppati per gli intervalli: $0.0 < I_L < 2.0$ (basso); $2.0 \leq I_L < 5.0$ (medio); $5.0 \leq I_L < 15.0$ (elevato); $I_L \geq 15.0$ (molto elevato).
3. Costituisce inoltre riferimento per l'applicazione delle presenti norme, la carta delle *"Analisi della condizione limite per l'emergenza"* in scala 1:15.000 in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali interferenti.

Art. 4.3 - Disposizioni per la riduzione del rischio sismico

1. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione (A1 e A2) non sono richiesti ulteriori approfondimenti in sede di formazione dei piani urbanistici. In queste aree per il calcolo dell'azione sismica nella progettazione di opere di classe d'uso 3 e 4, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale.
2. Le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione e di potenziale liquefazione (LQ1 e LQ2) sono soggette ad approfondimenti di terzo livello per la valutazione della suscettività alla liquefazione e la stima dei cedimenti.

Per le verifiche del rischio di liquefazione dovranno essere utilizzati i seguenti parametri:

- profondità della falda più superficiale tra quella misurata al momento dell'esecuzione delle prove e quella minima desumibile da dati disponibili;
- accelerazione massima al sito più cautelativa tra quella ottenuta con analisi di R.S.L. e quella derivante da studi di MS disponibili;
- magnitudo momento massima attesa da zonazione sismo genetica (Zona 912 della ZS9, INGV 2004).

In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistica ed edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione il cui esito si riterrà negativo se l'indice di liquefazione I_L risulterà inferiore a 2.

Se l'indice di liquefazione I_L risulterà pari o superiore a 2, per il calcolo dell'azione di sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.).

Se dopo la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione l'indice di liquefazione I_L risulterà inferiore a 2 per la progettazione di opere di classe d'uso 1 e 2 è ammesso il calcolo dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato.

3. Nella *“Carta dei Fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione”* sono rappresentati i fattori di amplificazione del moto sismico attesi, in termini di Intensità di Housner per i periodi compresi tra 0,1-0,5 s e tra 0,5-1,0 s. Ne consegue che per la pianificazione di interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1,0 s sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi della risposta sismica locale.

In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, gli strumenti attuativi/esecutivi comunque denominati, devono garantire che gli interventi edilizi realizzino la minore interferenza tra periodo di vibrazione del terreno e periodo di vibrazione delle strutture.

Considerato che le indagini effettuate indicano una diffusa frequenza naturale del terreno F_0 compresa tra 0,6 e 1,1 Hz, particolare attenzione dovrà essere posta in caso di progettazione e realizzazione di opere con periodo di vibrazione T compreso tra 0,9 e 1,7 s.

4. Garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica.

Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la C.L.E., si dispone che:

- gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti su Edifici Strategici, sulle Aree di Emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso;
- sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della C.L.E., non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.

Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione $H > L$ o, per le aree, $H > d$. Ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d)³.

³ Linee Guida per l'Analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (C.L.E.) – Roma, giugno 2012.

Commissione tecnica per la micro zonazione sismica (Articolo 5 - comma 7 dell'O.P.C.M. n. 3907, del 13 novembre 2010).